



REGOLAMENTO OPERATIVO GENERALE PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

Approvato con deliberazione 19.5.2025 n.483 del
Consiglio dei Delegati

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Impianti irrigui.....	3
Art. 3 - Distretti, Tenimenti Isolati e Zone irrigue.....	3
Art. 4 - Opere irrigue e uso dell'acqua.....	4
Art. 5 - Catasto irriguo.....	4
Art. 6 - Comitati dei Distretti e delle Zone irrigue.....	5
Art. 7 - Manutenzione ed esercizio degli impianti irrigui.....	8
Art. 8 - Stagione irrigua.....	8
Art. 9 - Consegna dell'acqua agli utenti.....	9
Art. 10 - Distribuzione dell'acqua nell'ambito aziendale.....	9
Art. 11 - Obblighi degli utenti.....	9
Art. 12 - Vigilanza sui manufatti consortili.....	12
Art. 13 - Sanzioni e ricorsi.....	14
Art. 14 - Ripartizione spese.....	15
Art. 15 - Ripartizione entrate.....	16
Art. 16 - Contabilità, bilancio e ruolo.....	16
Art. 17 - Danni.....	18
Art. 18 - Norme finali e transitorie.....	19

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le modalità di esercizio dell'irrigazione nei Distretti in cui è suddiviso il comprensorio, come definiti al successivo art. 3, fatte salve le eventuali diverse modalità in atto nelle aree irrigue facenti capo, prima, ai Consorzi di Balocco, Buronzo e Villarboit, di Collobiano e nell'area irrigua denominata Centro Sesia, così come declinate – rispettivamente – negli atti di cessione del titolo di derivazione dei primi e nel Regolamento approvato in data 9.6.1999.

2. Il presente regolamento è redatto in attuazione dell'art. 32, comma XVI, dello Statuto.

Art. 2 - Impianti irrigui

1. Gli impianti irrigui sono costituiti dalle opere realizzate (od acquistate) dal Consorzio e da quelle ricevute in concessione o gestione dallo Stato o dalla Regione.

2. Gli impianti irrigui, comprese le relative pertinenze, anche se non accatastati, costituiscono servitù reali di acquedotto sui fondi serviti ed i proprietari sono tenuti a trasferirle ai loro aventi causa in caso di trasferimento per alienazione, successione o altro titolo.

3. Tali servitù, quando arrecano – anche congiuntamente – beneficio ai fondi asserviti sono gratuite e nulla è dovuto ai proprietari ed agli utenti dell'immobile, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 11, comma 4.

Art. 3 - Distretti, Tenimenti Isolati e Zone irrigue

1. I Distretti Irrigui, individuati ai sensi dell'art. 32, comma I dello Statuto, costituiscono le unità gestionali e sono irrigabili se attrezzati delle necessarie opere.

2. I territori che sono dotati di proprie concessioni regolarmente assentite, integrate da acque consortili, sono definiti Tenimenti Isolati e sono soggetti alle norme del presente regolamento con l'eccezione di quelle relative al riparto delle spese, per le quali saranno stabiliti criteri ad-hoc di concerto con il Comitato del Distretto interessato.

3. La modifica dei confini dei Distretti Irrigui è approvata dal Consiglio dei Delegati sentiti, o su richiesta, dei Comitati interessati.

4. Le zone irrigue sono aree del comprensorio formate da due o più Distretti Irrigui e/o Tenimenti Isolati, di norma sottesi alle stesse

fonti di approvvigionamento e che, comunque, per ragioni storiche o tecniche, occorre che vengano gestite unitariamente nell'interesse collettivo.

Art. 4 - Opere irrigue e uso dell'acqua

1. Le opere irrigue sono distinte in via non esaustiva come segue:

- a) opere di presa;
- b) canali o condotte derivatori o adduttori principali;
- c) canali o condotte secondari;
- d) canali dispensatori;
- e) canali colatori;
- f) argini e banchine dei canali;
- g) vasche di compenso e di accumulo, pozzetti di manovra;
- h) impianti di sollevamento.

2. Le opere irrigue possono essere distrettuali (quando esauriscono i loro effetti all'interno di un Distretto), zonali (quando esauriscono i loro effetti all'interno di una zona, ma a favore di almeno due Distretti) e promiscue (quando sono utilizzate per l'irrigazione, la distribuzione di acqua ai fini potabili, industriali ed idroelettrici).

3. Gli utenti devono impiegare l'acqua e le opere irrigue per irrigare esclusivamente le terre ricadenti nella zona irrigua servita dai relativi impianti.

4. Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti se non previsti dal titolo di derivazione assentito.

5. Le acque non consorziali non sono conducibili per mezzo dei canali o degli impianti consortili, a meno di esplicita ed insindacabile autorizzazione del Comitato di cui all'art. 6 che ne stabilirà le modalità d'uso e l'eventuale contributo del Distretto alle spese sostenute dall'utente per il relativo approvvigionamento.

Art. 5 - Catasto irriguo

1. Il Consorzio, per l'esercizio dell'irrigazione, conserva ed aggiorna - per mezzo del fascicolo aziendale (o, per chi ne è privo, previa formale comunicazione) da trasmettere ad onere dell'utente entro il 30 del mese di giugno di ogni anno - il catasto irriguo, riportante i dati anagrafici delle utenze, la superficie e la coltura dei terreni condotti.

2. Il catasto irriguo è collegato ai dati dei proprietari di ciascun terreno i quali, solidalmente con i conduttori, sono tenuti a comunicare formalmente al Consorzio ogni variazione dei rapporti di locazione, con assoluta tempestività.

3. Il proprietario – solidalmente responsabile con il conduttore del pagamento del ruolo di cui all'art. 16 – è tenuto a documentarsi presso il Consorzio sulle eventuali insolvenze gravanti sul fondo prima di affittare o trasferire il medesimo, rendendo edotti i suoi aventi causa dell'intervenuta sospensione irrigua prevista dal successivo art. 16, comma 14.

4. L'estromissione dal catasto irriguo, su richiesta del proprietario, è immediata quando il terreno viene iscritto a catasto fabbricati e non viene più effettivamente irrigato; qualora il terreno non sia più irrigato ma risulti ancora iscritto a catasto terreni, all'utente saranno addebitate le spese stabilite dal Comitato, come quantificate all'art. 14.

5. Nel caso di cui al comma precedente, il proprietario del fondo è comunque tenuto a garantire al Consorzio la possibilità di sorvegliare e mantenere in piena efficienza i canali che, in regime di servitù di acquedotto, permanessero sul fondo non più irrigato; gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Consorzio per l'esercizio di tale attività, derivanti da eventuali nuovi vincoli posti dal proprietario rispetto alla situazione preesistente, saranno a totale carico di quest'ultimo che è tenuto, altresì, a rendere edotti di tale onere i propri aventi causa.

6. Le richieste di iscrizione nel catasto irriguo di terreni non irrigati, salvo che l'area oggetto di integrazione non sia già prevista tra quelle irrigabili in base al titolo di derivazione assentito, dovrà essere preventivamente approvata dai Comitati di cui al successivo art. 6 previo adeguamento, qualora occorra, del titolo di concessione d'acqua; le richieste tali da incidere sostanzialmente sulla distribuzione dell'acqua anche al di fuori del Distretto, dovranno essere approvate dai Comitati di cui all'art. 6, comma 12 (se costituiti) o dalla Deputazione Amministrativa, sentiti gli altri Distretti interessati.

Art. 6 – Comitati dei Distretti e delle Zone irrigue

1. I Comitati operano con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 32 dello Statuto e decidono sulle materie loro affidate dallo stesso articolo e dal presente Regolamento.

2. Le funzioni del Comitato sono da questo delegabili – anche temporaneamente – ad uno o più dei suoi membri con una maggioranza dei 3/5

dei suoi componenti, arrotondata all'intero più vicino.

3. In tal caso il Comitato precisa le modalità ed i limiti entro cui opera il comitato ristretto, ai cui componenti - per le funzioni assunte - potranno essere erogate delle indennità.

4. I membri del Comitato, ivi incluso il Presidente, non hanno alcun potere di rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi.

5. In particolare il Comitato provvede:

a) a individuare - entro il 15 marzo di ogni anno - le date di avvio e di termine indicative dell'irrigazione, gli eventuali settori ed i turni (se o quando previsti) in cui verrà svolta, sulla base delle modalità previste all'art. 8;

b) a stabilire, su segnalazione e di concerto con la Direzione od i suoi preposti riduzioni della competenza degli impianti irrigui in conseguenza di cause di forza maggiore, sulla base dei principi sanciti all'art. 9;

c) a nominare tra gli utenti, se ritenuto opportuno o necessario, dei referenti che vigilano sull'esercizio dell'irrigazione;

d) a redigere, entro il 30 del mese di novembre di ogni anno il programma annuale delle manutenzioni e degli approvvigionamenti di servizi, mezzi ed attrezzature;

e) ad approvare, per la successiva definizione delle aliquote, i coefficienti di correzione delle superfici in relazione alla coltura ed alla tipologia di impianto irriguo, disincentivando (con adeguati coefficienti) le pratiche colturali non compatibili con le potenzialità della rete irrigua o tali da pregiudicare, in rapporto alle effettive disponibilità idriche, il regolare svolgimento del servizio;

f) ad autorizzare le attività di cui all'art. 12, comma 1, fissando il relativo canone in relazione all'incremento dei costi di manutenzione o esercizio, sulla base delle indennità stabilite dalla Deputazione Amministrativa;

g) ad esprimere il parere sull'estratto di bilancio di competenza di cui all'art. 16, comma 5;

h) ad individuare la dotazione della zona irrigua in termine di personale e di provvedere alla relativa selezione per il tramite di apposite commissioni individuate nell'ambito del Comitato stesso;

i) ad approvare le richieste di iscrizione nel catasto irriguo di cui

all'art. 5, comma 6;

1) ad approvare, se ritenuto opportuno o necessario ed ai sensi dell'art. 32, comma VIII dello Statuto, un proprio regolamento interno che disciplina le attività di carattere specifico del proprio Distretto.

6. La convocazione del Comitato deve pervenire, anche tramite sistemi di messagistica telefonica, a tutti i componenti, al Direttore od al Responsabile del Distretto o della Zona, almeno 24 ore prima della seduta, con indicazione delle materie oggetto di trattazione e dell'eventuale documentazione, se presente.

7. Ai sensi dell'art. 32, comma XV dello Statuto, ogni deliberazione del Comitato, è annullabile dalla Deputazione Amministrativa (o, in via d'urgenza, dal Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 16, comma I, lettera "c" dello Statuto) prima della sua pubblicazione, qualora fosse in contrasto con la Legge, con lo Statuto, con il presente Regolamento o lesiva dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione consortile.

8. In tali casi, il Comitato – quale organo interno privo di personalità giuridica – ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio dei Delegati con le modalità previste dall'art. 29 dello Statuto; la decisione è definitiva ed inappellabile da parte del Comitato.

9. Il Comitato non può dare disposizioni di servizio al personale dipendente che rimane sottoposto esclusivamente alle direttive della Direzione e dei preposti.

10. Contro qualsiasi deliberazione del Comitato gli utenti hanno facoltà di ricorrere in prima istanza al Comitato stesso entro giorni 30 dal termine di pubblicazione e, in secondo grado, in base alle norme dell'art. 29, comma II, dello Statuto.

11. Alla Direzione del Consorzio, per mezzo del personale preposto, è devoluta l'esecuzione delle deliberazioni assunte dai Comitati; il Presidente del Consorzio esercita il potere di rappresentanza, in conformità alle attribuzioni e competenze indicate dallo Statuto, quando necessario per l'attuazione delle delibere assunte dai Comitati.

12. I Comitati delle Zone irrigue di cui all'art. 3, comma 4, sono composti dai Presidenti dei Distretti e dai rappresentanti dei Tenimenti Isolati che le costituiscono e, ad essi, competono analogicamente le stesse funzioni dei Comitati dei Distretti medesimi, limitatamente agli impianti irrigui zionali non promiscui.

13. Ai Comitati di cui al comma precedente sono applicabili tutte le previsioni dei commi precedenti, salvo il quorum deliberativo poiché ciascun componente vota esprimendo tanti voti quanto è il rapporto tra la superficie irrigabile del Distretto o del Tenimento Isolato che rappresenta e quella del territorio con estensione minore (a cui è assegnato 1 voto), arrotondata all'intero più vicino.

14. I Comitati di cui al comma 12 nominano nel proprio seno un Presidente (cui competono – limitatamente alle proprie competenze – le stesse funzioni dei Presidenti di Comitati distrettuali).

Art. 7 – Manutenzione ed esercizio degli impianti irrigui

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (quando non espletabile in amministrazione diretta) e l'approvvigionamento di forniture e servizi è svolta, sulla base del programma di cui all'art. 6, comma 5, lettera "d", adottando le procedure previste dal vigente Regolamento per l'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture.

2. Per far fronte all'onere di realizzazione degli interventi capitalizzabili in più esercizi, come rinvenienti dai programmi di cui all'art. 6, comma 5, lettera "d", il Consiglio dei Delegati valuterà l'assunzione di appositi finanziamenti, i cui oneri finanziari saranno posti a carico dei Distretti o delle Zone interessate, senza alcuna ulteriore formalità od autorizzazione.

3. Le opere irrigue sono manovrate dal personale del Consorzio, salvo che questo – impossibilitato ad intervenire – abbia espressamente autorizzato specifici utenti mediante formale comunicazione per il tramite di adeguati sistemi di messaggistica o mail.

Art. 8 – Stagione irrigua

1. La distribuzione dell'acqua per uso irriguo viene svolta sulla base delle direttive del Comitato, di norma nel periodo compreso tra il 1 di aprile ed il 31 di agosto di ogni anno; le direttive del Comitato sono assunte con razionalità ed equità per favorire la continuità della distribuzione, tenendo conto della capacità della rete distributiva e della disponibilità effettiva della risorsa, nonché dei tempi tecnici per il suo approvvigionamento e trasporto, anche in relazione alle colature dei terreni già irrigati ad integrazione di quelle direttamente derivate dai fiumi e torrenti.

2. Le necessità idriche devono essere segnalate in tempo utile alla Direzione del Consorzio per consentire l'attivazione tempestiva dei canali

di adduzione, quando gli stessi sono promiscui.

3. L'avvio dell'irrigazione deve essere coerente con gli eventuali lavori di manutenzione dovuti a causa di forza maggiore che dovessero essere in corso, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa di indennizzo, qualora tali circostanze non consentano l'attivazione nei termini richiesti.

Art. 9 – Consegna dell'acqua agli utenti

1. L'acqua sarà distribuita, nelle quantità e nel tempo fissato dal Comitato – anche mediante appositi turni – in relazione alla risorsa idrica disponibile, mediante opportune bocchette facilmente regolabili o altri impianti equivalenti, con riparti equi tra le diverse utenze.

2. Di norma le dotazioni di acqua di ciascun fondo vengono dimensionate sulla base delle necessità desumibili dal catasto irriguo di cui all'art. 5 e dalle caratteristiche dell'impianto irriguo, sebbene le stesse abbiano comunque carattere meramente indicativo.

3. La dispensa di acqua può comunque ridursi, ritardare od interrompersi durante la stagione irrigua per esigenza di forza maggiore (siccità, danni alle opere, manutenzione straordinaria imprevista, ecc.).

4. In tal caso, l'avviso agli utenti deve essere tempestivo, senza che – in ogni caso – spetti agli utenti che ne risultassero eventualmente penalizzati alcun indennizzo.

Art. 10 – Distribuzione dell'acqua nell'ambito aziendale

1. La distribuzione di acqua nell'ambito dei fondi degli utenti, dopo la bocchetta di dispensa od altro organo distributore equivalente, ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.

2. L'acqua scaricata dai terreni e raccolta nuovamente dagli impianti consortili ritorna nell'esclusiva competenza del Consorzio che provvede a ripartirla con le modalità ordinarie.

3. A meno di esplicita autorizzazione scritta, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi da quelli consortili e di impiegare, per il prelevamento, mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati o posti direttamente sugli stessi manufatti o su altre parti degli impianti consorziali, né tantomeno farla transitare sugli stessi.

Art. 11 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca

collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

2. Gli utenti devono consentire al personale del Consorzio, entro il termine indicato dal Consorzio medesimo, l'accesso alle opere anche con mezzi meccanici per le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per gli interventi di manutenzione delle opere collettive; oltre tale termine – senza alcuna ulteriore formalità – il Consorzio è autorizzato ad accedere ai terreni per provvedere alle manutenzioni necessarie per garantire il regolare esercizio del servizio irriguo, e si rivale sull'Utente inadempiente per gli eventuali e maggiori oneri subiti a causa del ritardo.

3. Il titolare di una proprietà condotta da più utenti dovrà adoperarsi, a proprio onere e carico, affinché ciascun avente diritto possa usufruire direttamente della risorsa idrica.

4. Il Comitato, prima dell'avvio delle pratiche colturali, può richiedere all'utenza di lasciare libero da coltivazione l'accesso ai manufatti consortili eventualmente siti all'interno dei singoli fondi.

5. In tal caso spetta all'utente il rimborso per il mancato raccolto e degli eventuali altri oneri da questo eventualmente sostenuti allo scopo, dal quale è dedotto l'onere della realizzazione dell'accesso qualora – a fronte della richiesta tempestiva del Comitato – l'utente non vi abbia provveduto.

6. Gli utenti sono responsabili:

a) della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori occorrenti a ricevere l'acqua dai canali o dagli impianti distributori (ivi compreso – nelle aree irrigate a pioggia – il montaggio e lo smontaggio delle aste ed il loro accatastamento durante l'inverno);

b) del mantenimento – con adeguata sorveglianza – l'efficienza e l'integrità degli argini delle risaie, e ad assicurare lo scolo di quella eventualmente residua privilegiando (in caso di scarsità idrica) lo scarico nella piana successiva, anche se condotta da diverso utente, o il recapito nei fossi consortili.

7. In particolare, per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:

a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;

- b) a mantenere in efficienza i manufatti e le apparecchiature di dispensa presenti sul proprio appezzamento e ad esso esclusivamente destinati, inclusi i “ciusot” (ossia i “piccoli incastri” da rimuovere a carico dell’utente alla fine della campagna irrigua) necessari per la derivazione, realizzati in modo che siano facilmente rimovibili dal personale in caso di necessità (garantendone, per entrambi, la regolabilità da parte del personale ogni qual volta necessario);
- c) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell’utente che li causa;
- d) ad estirpare ogni qualvolta ce ne fosse bisogno gli alberi posti ai lati dei canali consorziali, o nei pressi degli impianti, i quali sporgendo producessero difficoltà al libero deflusso delle acque od al passaggio dei mezzi per la necessaria manutenzione;
- e) a mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte a servizio esclusivo dei propri fondi;
- f) ad adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
- g) a segnalare tempestivamente danni che si dovessero verificare agli impianti o situazioni di pericolo;
- h) ad adottare pratiche colturali idonee per evitare – in caso di irrigazione a sommersione – di sommergere e svuotare le risaie più di 4 volte per ciascuna campagna irrigua;
- i) ad avvisare il personale di campagna prima di riempire e prima di svuotare la risaia al fine di usufruire dell’acqua di scarico in modo efficiente per l’irrigazione;
- l) ad indicare per tempo al Comitato, per le valutazioni di propria competenza, l’avvio di operazioni colturali che possano impedire la manutenzione dei canali.

8. Nelle aree irrigate a pioggia l’utente deve altresì provvedere a:

- a) a rincalzare ogni idrante con il terreno circostante in modo da contenere il più possibile le vibrazioni che si verificano durante il funzionamento dell’irrigatore;
- b) a regolare gli irrigatori che non effettuano un giro completo (irrigatori a settore), a vigilare sul loro funzionamento durante l’irrigazione e a liberare i boccagli di quelli che si dovessero ostruire;

c) a chiudere, per mezzo delle apposite valvole a sfera, prima del turno irriguo di competenza gli irrigatori che si intendessero rendere passivi, senza che possa essere richiesta rivalsa alcuna qualora in difetto la bagnatura dei terreni venga comunque;

d) a consentire l'ottimale funzionamento delle aste, degli irrigatori e dei boccagli;

e) a escludere, con la collaborazione del personale preposto, gli idranti che si dovessero rompere durante l'irrigazione.

9. L'utente che pratica l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento a lui imputabile, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue e, in genere ai terzi.

10. Qualora l'utente non provveda alle attività di propria competenza, il Consorzio opererà in via sostitutiva per assicurare il corretto esercizio dell'irrigazione, anche mediante interruzione della somministrazione ai terreni dell'utente inadempiente e ripetendo al medesimo i costi eventualmente sostenuti.

Art. 12 – Vigilanza sui manufatti consortili

1. Sono vietati fatta salva l'autorizzazione del Comitato su tempestiva richiesta dell'utente:

a) la piantumazione di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro pertinenze o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 5 per le piantagioni per le siepi e smovimento del terreno;

b) la costruzione di manufatti o edifici a distanza minore di metri 10 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

c) l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

d) qualunque ingombro totale o parziale dei canali, delle loro strade di servizio e pertinenze, anche col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o altro materiale di qualsiasi natura, salvo i piccoli sbarramenti di cui all'art. 11, comma 7, lettera "b";

e) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle

palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua, dei rivestimenti dei canali in materiale sintetico;

f) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

g) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica;

h) lo scarico di acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili.

2. Tuttavia le piante o costruzioni già esistenti che, per una nuova opera, risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, fino al loro eventuale abbattimento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può anche essere concessa in sanatoria se l'opera non reca pregiudizio, fatto salvo il pagamento degli eventuali canoni arretrati nei termini di prescrizione di legge e la sanzione, a titolo di oblazione, di € 500,00; l'oblazione è dovuta (oltre agli oneri sostenuti eventualmente in danno dal Consorzio per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi) anche in assenza di sanatoria qualora l'opera non sia tollerabile ai sensi del comma 2 e ne sia stata richiesta la rimozione.

4. È espressamente vietata, fatte salve eccezionali deroghe, ai consorziati ed è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1:

a) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro pertinenze od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le strade di servizio;

b) la formazione di pescaie, chiuse (salvo i "ciusot" di cui all'art. 11, comma 7, lettera "b"), pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua consortili;

c) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso;

d) qualsiasi modificazione nei manufatti di dispensa (bocche di derivazione, idranti, ecc.) nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente la portata d'acqua a vantaggio dei propri terreni.

5. In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, all'atto dell'adozione del verbale di cui all'art. 13, comma 3, verranno altresì fissati i termini entro i quali dovranno compiersi i lavori di ripristino della situazione di fatto od altra equipollente, decorsi i quali il Consorzio provvederà in via sostitutiva all'esecuzione degli stessi, addebitando agli utenti inadempienti la spesa sostenuta.

6. Il costo dei sopralluoghi svolti dal personale a seguito di segnalazioni ricevute dagli utenti che si rivelassero prive di fondamento ad insindacabile giudizio del Consorzio, saranno addebitati agli utenti medesimi nella prima delle rate di cui all'art. 16, comma 6.

Art. 13 - Sanzioni e ricorsi

1. Chiunque contravvenga alle norme dell'art. 12, comma 4, rimane assoggettato alle seguenti sanzioni:

- a) € 500,00
- b) € 1.000,00
- c) € 1.500,00
- d) € 2.000,00

2. Chiunque ometta di eseguire le attività di cui all'art. 11, commi 7 e 8 è assoggettato alla sanzione, a titolo di oblazione, di € 1.000,00 salvo il risarcimento dell'eventuale danno cagionato.

3. La constatazione di qualsivoglia infrazione al presente Regolamento avverrà sempre con verbale redatto dal personale del Consorzio, previo avviso all'utente che resti tracciabile.

4. Il verbale dovrà contenere il luogo e la data dell'infrazione, la descrizione sintetica del fatto, una documentazione video-fotografica, le motivazioni della contestazione, le sanzioni applicate, le modalità per presentare ricorso, eventuali osservazioni dell'utente, se presente, con la precisazione che, in caso di mancato pagamento oltre i termini, la sanzione verrà iscritta a ruolo con gli interessi quantificati al tasso legale maggiorato del 3%.

5. Avverso le sanzioni comminate ai sensi dei commi precedenti è ammesso ricorso alla Deputazione Amministrativa.

6. Il ricorso va presentato a mezzo A.R. o PEC entro giorni 30 dalla data di ricevimento del relativo verbale di contravvenzione.

7. La Deputazione Amministrativa decide sul ricorso; i termini di pagamento della sanzione (ma non le prescrizioni eventualmente impartite) si interrompono dalla data di ricevimento del ricorso e restano sospesi sino alla pubblicazione della deliberazione che decide su di esso.

8. Eventuali ulteriori ricorsi ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, non sospendono ulteriormente l'efficacia della sanzione.

9. Le sanzioni vengono incamerate nella gestione generale del Consorzio per ridurre le spese generali.

Art. 14 – Ripartizione spese

1. Ogni utente è tenuto a contribuire alle spese sostenute dal Consorzio.

2. Tali spese sono costituite da quelle specifiche del Distretto e della Zona di appartenenza.

3. Costituiscono spese specifiche:

a) gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di potenziamento delle opere, ivi comprese quelli di progettazione e di direzione lavori (se svolte da strutture esterne), come risultanti dai programmi approvati dal Comitato, per la quota eventualmente non riconosciuta dallo Stato e dalla Regione secondo le leggi vigenti, così come previsto dall'art. 21, comma 1, lettera "a" della L.R. n. 21/1999 e s.m.i;

b) gli oneri del personale adibito al governo delle acque sui canali e sugli impianti di cui alle lettere "a" e "b" della stessa legge, ivi comprese le trasferte, la reperibilità, e gli altri oneri connessi al rapporto di lavoro;

c) gli oneri di esercizio e manutenzione delle attrezzature e mezzi, quelli per l'acquisto di beni, merci e servizi di pertinenza del Distretto;

d) il canone di concessione di acqua pubblica.

4. A tali spese, si aggiunge, come stabilito dal Consiglio dei Delegati, un contributo agli oneri generali di funzionamento del Consorzio che non potrà comunque superare il 20% del totale delle spese di cui al comma precedente, con un minimo ed un massimo.

5. Le spese di cui ai commi precedenti vengono ripartite in base alle superfici nominali e teoriche dei fondi iscritti a catasto irriguo, anche

se non irrigati, sulla base delle determinazioni dei Comitati ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera "e".

Art. 15 – Ripartizione entrate

1. Dalle spese specifiche, prima del riparto, vengono dedotte le entrate specifiche costituite essenzialmente:

- a) dai canoni di concessione percepiti da consorziati o da terzi per l'uso, diverso da quello irriguo, dei canali o degli impianti di competenza del Distretto o della zona;
- b) dai proventi e/o da plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni consortili che siano stati precedentemente pagati dagli utenti della zona tra le loro spese specifiche.

Art. 16 – Contabilità, bilancio e ruolo

1. La contabilità è tenuta per centri di costo, uno per Distretto, secondo i vigenti principi contabili.

2. Le spese di esercizio e le manutenzioni ordinarie vengono contabilizzate secondo il criterio di competenza.

3. Gli oneri di manutenzione straordinaria vengono ammortizzati secondo i vigenti principi contabili.

4. La proposta di bilancio (estratto di zona) e le aliquote presunte vengono trasmessi al Comitato entro il 30 aprile prima della loro approvazione da parte della Deputazione Amministrativa.

5. Il Comitato esprime un parere sul bilancio e lo trasmette entro giorni 30 dal termine di cui sopra al Presidente del Consorzio rilevando eventuali errori e proponendo eventuali modifiche.

6. Il ruolo irriguo, come sopra determinato, è versato in due rate, se di importo ciascuna superiore a € 12,00, (oppure - se di importo inferiore - in un'unica rata, salvo in caso di cessazione dell'utenza):

- a) la prima, in acconto, con scadenza 31 marzo di ogni anno (od il primo giorno lavorativo successivo, in caso di festività bancaria), quantificata applicando il 50% delle ultime aliquote approvate, alle superfici e colture dell'anno precedente (salve le variazioni comunicate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, prima dell'emissione della rata), riconducendo tuttavia il ruolo a 1 bagnatura, ove applicabile;
- b) la seconda, in acconto, con scadenza 31 ottobre di ogni anno (od

il primo giorno lavorativo successivo, in caso di festività bancaria), calcolata applicando le aliquote dell'anno precedente (nella misura del 40%) alle superfici e colture in atto nell'esercizio;

c) nel caso previsto dal successivo comma 8, lettera "b" o per coloro che avviano l'attività dopo il 31 gennaio, la prima rata verrà versata unitamente alla seconda, applicando le aliquote dell'anno precedente (nella misura rispettivamente del 50% per la prima e del 40% per la seconda), alle superfici e colture in atto nell'esercizio.

7. Con la seconda rata è altresì corrisposto il saldo dell'anno precedente, in base alle aliquote definitive approvate dagli Organi istituzionali con il bilancio d'esercizio, dedotti:

a) gli acconti versati;

b) nonché - in assenza della comunicazione di cui al successivo comma 8, lettera "a" - la prima rata eventualmente pagata per l'esercizio successivo;

c) il rimborso di eventuali importi a credito sarà regolato nell'anno successivo, salvo che l'utente che avesse cessato l'attività ne abbia fatto richiesta scritta, indicando gli estremi del conto corrente per provvedere alla liquidazione del medesimo.

8. La prima rata non viene versata dagli utenti che comunicano entro l'emissione della medesima:

a) di aver cessato l'attività;

b) di aver ridotto la propria attività in misura superiore al 30%.

9. Qualora la riduzione risulti a consuntivo inferiore, gli stessi sono tenuti però a corrispondere, in sede di saldo, le sanzioni e gli interessi calcolati in base al punto successivo.

10. Ai pagamenti effettuati oltre la scadenza verrà addebitata, nella prima rata successiva:

a) una sanzione pari al prodotto tra il vigente tasso legale (aumentato di 3 punti) e l'importo del tardivo pagamento, ridotta del 70% se il pagamento è effettuato entro giorni 5 dal termine originario;

b) gli interessi maturati, sulla base dello stesso tasso finale, dal termine di pagamento sino alla data di effettivo incasso; ridotta del 70% se il pagamento è effettuato entro giorni 5 dal termine

originario.

11. Il personale competente accerta entro il 15 aprile di ogni anno le eventuali insolvenze sulle rate emesse di importo superiore a € 10,50, ivi incluse quelle già trasmesse ai concessionari della riscossione o agenzie equivalenti, dandone informazione al Presidente del Comitato e predisponendo tempestivamente i relativi solleciti.

12. Qualora persistano le insolvenze al 30 aprile di ogni anno, si procederà, nei successivi 60 giorni, a trasmettere un ulteriore sollecito, esteso anche alla proprietà del fondo, se diversa, in quanto solidalmente responsabile del pagamento del ruolo irriguo (onere reale) ai sensi dell'art. 37 comma II dello Statuto.

13. Le eventuali rate opportunamente sollecitate ai sensi del comma 12 e non pagate nei termini indicati, saranno iscritte a ruolo.

14. Al fondo gravato da insolvenze nel pagamento dei contributi, in quanto oneri reali su di esso, viene sospeso il beneficio del godimento del servizio irriguo sino all'estinzione delle predette passività, salvo che l'irrigazione del medesimo fondo risulti essenziale per garantire il servizio nella sua collettività; in tal caso il personale è autorizzato ad erogare il servizio irriguo nel limite minimo essenziale e l'utente non può opporsi restando vincolato alle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 11.

Art. 17 – Danni

1. L'utente è responsabile di ogni danno al Consorzio, agli altri utenti e ai terzi per il ritardato o omesso adempimento delle norme di cui al presente Regolamento.

2. Il Consorzio non garantisce le qualità chimiche, fisiche, biologiche dell'acqua derivata dalle fonti naturali e non risponde di eventuali danni prodotti dalle medesime, nonché temperatura, torbidità, salinità, solidi sospesi e in soluzione ed altre caratteristiche in essa presenti; all'utente compete quindi ogni onere di adeguamento o trattamento dell'acqua per l'utilizzo in colture biologiche.

3. L'eventuale uso dell'acqua per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.

4. In particolare, la responsabilità dell'acqua che fuoriesce dalle bocchette di dispensa o dall'irrigatore compete agli utenti nei giorni e nelle ore in cui è ad essi assegnata dal piano di erogazione.

5. E' esclusa quindi ogni responsabilità del Consorzio rispetto ai danni causati da cattiva regolazione delle bocchette e degli irrigatori (es. in prossimità di strade, abitazioni, ecc.).

6. Il Consorzio non è responsabile dei danni arrecati alle colture dalla mancata o ritardata erogazione dell'acqua per cause dipendenti da terzi o nei casi in cui gli utenti non presenzino al proprio turno irriguo.

7. Il Consorzio non risponde comunque di eventuale totale o parziale mancato raccolto dovuto a riduzioni delle derivazioni idriche rispetto al titolo assentito o ad altre cause di forza maggiore.

8. Il Consorzio, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, potrà tuttavia erogare contributi ai Distretti ed alle Zone nelle quali siano stati conclamati e delimitati, da parte dell'Autorità Competente, danni da calamità naturali (siccità, alluvione), a copertura - totale o parziale - degli oneri di ricostruzione (in caso di danni alle infrastrutture) o delle eventuali riduzioni contributive applicate agli utenti dai Comitati competenti (in caso di siccità).

9. Il contributo di cui al precedente comma sarà disposto nei limiti della capienza del "Fondo eventi straordinari" che verrà alimentato, in sede di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio dei Delegati, destinando ad esso una parte dell'avanzo dell'esercizio della gestione generale che risulti portato a nuovo, dopo aver comunque mantenuto a riserva la quota necessaria per garantire il rispetto dell'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario del Consorzio.

10. Qualora il "Fondo eventi straordinari" non fosse sufficientemente capiente per dare corso ad adeguati sussidi, lo stesso potrà essere aumentato in via straordinaria dal Consiglio dei Delegati mediante incremento una-tantum, in sede di conto di previsione dell'esercizio immediatamente successivo, dei ruoli contributivi a carico della proprietà o della quota dovuta dalle utenze ai sensi del precedente art. 14, comma 4.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'art. 6, comma 5, lettera "l", se redatto, nel R.D. n. 368/1904, nel R.D. n. 9/12/1937 n. 2669, nel T.U. n. 215/1933, nel T.U. n. 1775/1933, nella L.R. n. 21/1999, D.P.G.R. n. 10R/2003 e loro modificazioni e integrazioni.

2. Fino all'approvazione, da parte della Regione Piemonte, delle modifiche

statutarie introdotte con deliberazione del Consiglio dei Delegati 29.5.2023 n. 205, ogni deliberazione del Comitato:

- deve contenere la data ed il luogo in cui si è tenuta la seduta, i presenti, la motivazione, il deliberato, i motivi degli eventuali voti contrari, il parere espresso dalla Direzione o del preposto che la rappresenta;
- viene firmata da chi ha presieduto il Comitato e viene pubblicata da chi ha svolto le funzioni di segretario entro giorni 15 dalla sua adozione, sull'Albo Pretorio consortile per giorni 8 consecutivi, se non annullata ai sensi dell'art. 6, comma 7;
- diventa esecutiva trascorso il termine di pubblicazione, a meno che ne sia espressamente indicata, quando il maggior termine non è osservabile, l'immediata esecutività.